CAMPAGNA ASSICURATIVA 2026

CONVENZIONE PER L'ASSICURAZIONE IN FORMA COLLETTIVA DEI DANNI CAUSATI DALLE AVVERSITA' ATMOSFERICHE ALLE PRODUZIONI AGRICOLE

RISCHI AGEVOLATI

Assicurazione ai sensi della Legge concernente il Fondo di Solidarietà stipulata ai sensi del D. Lgs n° 102/2004 e s.m.i. e in attuazione a quanto previsto dai Reg. UE 2115/2021 e 2472/2022 e s.m.i., dal Piano Strategico Nazionale della PAC 2023 – 2027 approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. (C2022) 8645 del 02/12/2022 e s.m.i., e dal D.M. annuale relativo al Piano Gestione del Rischio in Agricoltura (P.G.R.A.).

ZURICH INSURANCE EUROPE AG - Rappresentanza Generale per l'Italia, Via Benigno Crespi, 23 – 20159 Milano, in seguito denominata **Zurich**, prende atto che il **CONDIFESA VERONA CO.DI.PA., Stradone Porta Palio,8, cap 37122 Verona - cod. 0606**, in seguito denominato **Contraente**, ha deliberato di ricorrere alla copertura delle produzioni ARBOREE ed ERBACEE degli associati al predetto Contraente, ai sensi dei Decreti e norme indicati a pag. 1 di copertina.

A tale scopo, Zurich e il Contraente sottoscrivendo la presente

CONVENZIONE
per l'assicurazione in forma collettiva

si impegnano fin d'ora a rispettarne le condizioni e le modalità di seguito indicate a valere per l'anno 2026.

GARANZIE
Si stabilisce che la Convenzione riguarda l'assicurazione dei prodotti dei Soci del Contraente contro le seguenti Avversità atmosferiche previste dal Piano di Gestione dei Rischi 2026 (P.G.R.A.):

Avversità di Frequenza:

X	**Grandine**
X	**Vento Forte**
X	**Eccesso di pioggia**
X	**Eccesso di neve**

Avversità Accessorie:

X	**Colpo di sole/Vento caldo**
X	**Sbalzo termico**

Avversità Catastrofali:

X	**Gelo/Brina**
X	**Siccità**
X	**Alluvione**

Si conviene che l'assicurazione, a scelta dei Soci, potrà prevedere le seguenti combinazioni di garanzie:
1) **Tipologia A) prevista dal P.G.R.A. 2026;**
2) **Tipologia B) prevista dal P.G.R.A. 2026;**
3) **Tipologia C) prevista dal P.G.R.A. 2026;**
4) **Tipologia F) prevista dal P.G.R.A. 2026**

1. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Il Set Informativo contenente le Condizioni di assicurazione è presente nell'Allegato 1, e tale Allegato 1 forma parte integrante della Convenzione. Eventuali modifiche/integrazioni/limitazioni sono riportate nella presente Convenzione. In caso di contrasto tra quanto contenuto nell'Allegato 1 e quanto sottoindicato, prevale quest'ultimo.

A tale proposito si definisce:

1.A) GLOSSARIO:
BBCH 73: grado della scala internazionale BBCH della fenologia della vite che corrisponde allo stadio di sviluppo degli acini che raggiungono le dimensioni di un grano di pepe e i grappoli iniziano a piegarsi verso il basso.

1.B) CONDIZIONI GENERALI E SPECIALI DI ASSICURAZIONE

1.B.1) DECORRENZA DELLA GARANZIA:
A parziale modifica dell'Art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione, sono rettificati i seguenti termini:
Vento Caldo: dalle ore 12,00 del 30° giorno successivo alla notifica delle assunzioni;
Sbalzo Termico: dalle ore 12,00 del 6° giorno successivo alla notifica delle assunzioni.

1.B.2) FRANCHIGIE
Le franchigie minime sono indicate nell'allegato 3.

Sconti per l'adozione di franchigie superiori:
tipologia B, C e F - per il tasso complessivo della grandine e vento forte:
- da 10 a 15 sconto 15%
- da 10 a 20 sconto 27%
- da 10 a 30 sconto 40%

1.B.3) ASSICURAZIONE DI PRODOTTI GIA' COLPITI DA AVVERSITA' ATMOSFERICHE
A parziale modifica dell'Art. 6 delle Condizioni Generali di Assicurazione, i prodotti colpiti dalle avversità atmosferiche non possono essere oggetto di assicurazione, salvo quanto previsto al successivo punto A.

A. Danni anterischio dichiarati

Per i danni anterischio dichiarati, purché di lieve entità, Zurich potrà autorizzare la copertura sempreché l'Assicurato sottoscriva la seguente clausola da inserire nel certificato o in apposito allegato:
"L'Assicurato dichiara che le partite n° …… sono state colpite da evento …….. anterischio del ……. che ha provocato danni lievi. L'Assicurato e Zurich concordano che tali danni saranno computati dai periti in detrazione del danno complessivo nel caso in cui si verifichino eventi atmosferici assicurati successivi alla decorrenza della garanzia. L'Assicurato prende altresì atto che Zurich si riserva, entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione del certificato di assicurazione, di annullare dall'origine il certificato stesso. Nelle more il contratto è comunque operante."

B. Danni anterischio non dichiarati

Qualora il perito accerti l'esistenza di danni da eventi atmosferici in garanzia avvenuti prima della decorrenza della garanzia e non dichiarati, farà formale riserva a favore di Zurich indicando trattarsi di danno anterischio non dichiarato.
Nel caso fossero accertati anche danni eventi atmosferici in garanzia avvenuti nel periodo di validità dell'assicurazione il perito, oltre alla formale riserva a favore di Zurich come anzidetto, indicherà sul bollettino di campagna le percentuali di danno sia per il danno complessivo di tutti gli eventi atmosferici in garanzia, sia per quello di eventi atmosferici anterischio in deduzione.
Le parti convengono che in caso di danni anterischio non dichiarati, non sarà corrisposto alcun indennizzo anche per le avversità successive alla decorrenza della garanzia.

C. Corresponsione del premio

Per entrambi i casi sopraindicati il premio è dovuto per intero.

1.B.4) PRODOTTO UVA DA VINO
Liquidazione proporzionale dei danni indipendentemente dalla destinazione dell'uva.

Danno da eccesso di pioggia su uva:
garanzia attiva nei venti giorni precedenti e cinque giorni successivi alla data di raccolta della cantina sociale di riferimento della zona.

1.B.5) PRODOTTO UVA DA VINO – NUOVI IMPIANTI
Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione (dal 1° al 3° anno), la produzione in garanzia viene convenzionalmente stabilita in base a quanto previsto al riguardo dai disciplinari di produzione.

1.B.6) PRODOTTO UVA DA VINO - UVA CORVINA E CORVINONE
In caso di grandine sulle varietà Corvina e Corvinone, il disseccamento parziale o totale del grappolo sarà considerato danno diretto sempreché non vi siano presente significative di fitopatie o infezioni fungine.

1.B.7) PRODOTTO UVA - TABELLA EXTRA 002D000 BIFASE
In alternativa alla tabella del danno di qualità indicata nelle Condizioni Speciali per le Coltivazioni Arboree, Art. 22, è opzionabile l'applicazione della seguente tabella (Tab. 002D) e relative norme:

Tab. 002D

Classificazione riferita al numero di acini presenti per grappolo, o parte di grappolo alla raccolta	**Coefficiente % massimo**
metà ed oltre di acini danneggiati	50
meno della metà di acini danneggiati	percentuale di deprezzamento non superiore all'aliquota di acini danneggiati

La decorrenza della estensione della garanzia al danno di qualità per la sola tabella sopra riportata avverrà sempre successivamente alla formazione dell'acino (grano di pepe, fase BBCH 73) e la sua applicazione verrà parametrata secondo quanto riportato nella seguente tabella tecnica:

Specifica tecnica alla Tab.002D

Intervallo di applicazione (espresso in termini di fasi fenologiche della scala BBCH)	**Coefficiente % da applicarsi a quanto determinato in precedenza in funzione della Tabella 002D**
Grano di pepe (BBCH 73) – Invaiatura (BBCH 83) esclusa	70
Invaiatura (BBCH 83) compresa – Fine raccolta	100

1.B.8) PRODOTTO POMODORO

Pomodoro Concentrato

	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	**% danno**
a)	Fiori (*) e bacche illese; depigmentazione della bacca per una superficie inferiore 1/10;	0
b)	Qualche ammaccatura; lesioni cicatrizzate all'epicarpo, depigmentazione della bacca per una superficie compresa fra 1/10 ed 1/4;	15
c)	Più ammaccature; lesioni non cicatrizzate all'epicarpo; lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere, depigmentazione della bacca per una superficie compresa fra 1/4 e 2/3;	30
d)	Lesioni medie al mesocarpo; deformazioni medie;	55
e)	Lesioni profonde e gravi al mesocarpo.	70

Le bacche perse, distrutte o che presentano fenomeni di marcescenza evidente, raggrinzimento, depigmentazione della bacca per una superficie superiore ad 2/3 conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, tali da azzerare il loro valore intrinseco e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

1.B.9) OGGETTO DELLA GARANZIA ECCESSO DI PIOGGIA - PRECISAZIONI

A completamento di quanto riportato nell'art. 3 – **Scadenza Garanzia Eccesso di Pioggia** alla sezione "Condizioni speciali per le coltivazioni erbacee" viene stabilito quanto segue:
Nella garanzia eccesso di pioggia sono compresi unicamente i danni causati da nubifragi alle colture seminate e/o trapiantate per effetto meccanico e i danni da asfissia radicale totale (morte della pianta) e parziale (riduzione di resa assicurata).

Nella garanzia eccesso di pioggia sono altresì espressamente esclusi i danni dovuti a:

- perdite di produzione causate da marcescenza del prodotto assicurato, anche per le colture che prevedono un periodo di essiccazione in campo dopo la raccolta (es. portaseme).
- perdite di produzione causate da germinazione anticipata del prodotto assicurato, anche per le colture che prevedono un periodo di essiccazione in campo dopo la raccolta (es. portaseme).
- perdite di produzione causate da deiscenza e/o distacco anticipato del prodotto assicurato dal resto della pianta, anche per le colture che prevedono un periodo di essiccazione in campo dopo la raccolta (es. portaseme).
- perdite di produzione causate da problematiche di fecondazione incrociata nella coltivazione di ibridi.
- deprezzamento commerciale del prodotto di qualunque tipo.

1.B.10) RIDUZIONI ALL'ORIGINE
Concedibile unicamente per avversità di frequenza:

- 08/06/2026 per drupacee medio-tardive;
- 15/06/2026 per pomacee medio-tardive, melograno, frutti in guscio, actinidia, cache e uva da vino;
- 15/07/2026 per olive.

1.B.11) INTEGRAZIONE AL FONDO CATASTROFALE AGRICAT

Con riferimento al Piano di Gestione dei rischi in Agricoltura di cui al D.M. 0690710 del 22/12/2025, esclusivamente per gli agricoltori beneficiari di Pagamenti diretti, si stabilisce che la presente Polizza non copre i danni causati dalle Avversità Catastrofali che causano diminuzioni di prodotto per un'aliquota inferiore alla franchigia e non oltre il Limite di indennizzo stabiliti al Capitolo 5 Fondo AGRICAT, paragrafo 5.a.c Franchigia e limite di indennizzo.

A parziale deroga dell'articolo art. 5 delle Condizioni Generali la franchigia applicabile in caso di eventi catastrofali (gelo e brina, siccità, alluvione) si intende stabilita nella misura del 40%.

Nel caso di concomitanza di danni da Avversità Catastrofali e da altre avversità di frequenza assicurate, la franchigia applicabile sarà pari alla percentuale di danno causato da avversità catastrofali, con il minimo del 30% ed il massimo del 40%.

Nel caso di concomitanza di danni da Grandine e/o Vento forte e di altri danni derivanti da Avversità assicurate diverse da Avversità Catastrofali (Eccesso di pioggia e/o Eccesso di neve e/o Avversità accessorie), si applica la franchigia di cui all'art. 5 delle Condizioni Generali.

1.B.12) ISPETTORE
L'Ispettore incaricato è Ballani Lauro.

2. ALTRI ACCORDI

2.A) TERMINE DI ACCETTAZIONE DEI CERTIFICATI
I termini di accettazione dei certificati di assicurazione **(salvo proroghe definite e comunicate dal MASAF)** sono quelli indicati nel P.G.R.A. 2026.

2.B) TARIFFE MASSIME: Le tariffe massime applicate per il calcolo dei premi sono state condivise tra Zurich e Contraente a conclusione della trattativa e sono contenute nell'Allegato 2.

2.B.1) IMPIANTI DI PROTEZIONE ANTIGRANDINE (RETI) – IMPIANTI ANTI BRINA
In presenza di reti antigrandine, in piena efficienza, le tariffe relative al Rischio Grandine, saranno ridotte del 60% se l'Assicurato dichiarerà nel certificato che trattasi di colture protette da reti antigrandine soprachioma.

2.C) PREZZI DI ASSICURAZIONE DEI PRODOTTI: comunicati dal Contraente sulla base del Decreto di approvazione degli Standard Value 2026, e indicati nell'Allegato 4.

2.D) SOGLIA DI ACCESSO ALL'INDENNIZZO.
La forma di assicurazione prevista per tutti i prodotti prevede applicazione di soglia d'accesso all'indennizzo secondo la normativa vigente.

2.E) MODALITA' DI ASSUNZIONE DEI RISCHI – REDAZIONE DELLE POLIZZE.
I certificati di assicurazione devono essere compilati in ogni loro parte a cura dell'Intermediario, indicando:

- gli eventi atmosferici posti in copertura;
- il comune di ubicazione dei rischi;
- i quantitativi espressi in quintali e il valore assicurato;
- i riferimenti catastali: fogli di mappa e particelle corrispondenti con il piano colturale del fascicolo aziendale, ovvero del Piano di Gestione Individuale del Rischio (PGIR);
- le franchigie applicate;
- la soglia di danno;
- la tariffa applicata;
- l'importo del premio;

- la superficie espressa in ettari di ogni singola partita con l'indicazione di quattro decimali; per il prodotto uva da vino la superficie assicurata, sempre espressa in ettari portante quattro decimali, deve trovare esatta corrispondenza al potenziale vitivinicolo dell'azienda assicurata;
- l'indicazione del prodotto e varietà ed i relativi codici;
- per le specie arboree il numero di piante;
- per le colture erbacee data di semina o trapianto;
- la presenza di impianti di difesa attiva di reti antigrandine e/o irrigazione;
- la presenza di coperture integrative non agevolate che assicurano il medesimo bene indicato nel certificato stesso;
- data di raccolta per partita;
- nel caso in cui per le produzioni biologiche venga applicato un prezzo maggiorato, nei limiti previsti dalle norme ministeriali, sul certificato deve essere riportata la dicitura: "Trattasi di produzione biologica." e allegato l'attestato dell'organismo di controllo preposto.

Dichiarazioni potranno, per motivi di spazio, far parte di un allegato al certificato, e potrà anche essere predisposta dal Contraente una Dichiarazione del Socio.
Ai certificati dovrà essere allegato il Piano di Gestione Individuale del Rischio (PGIR).
I certificati, firmati dal Socio e dall'Intermediario di Zurich, saranno redatti in cinque esemplari e consegnati al Contraente per la convalida.
La firma dell'Intermediario apposta sul certificato di assicurazione garantisce anche che la firma dell'Assicurato è autografa.
L'Intermediario rilascerà al Socio ricevuta dell'avvenuta sottoscrizione del certificato di assicurazione con l'indicazione della data di spedizione della notifica dello stesso.
Il Contraente provvederà ad evidenziare i certificati di assicurazione relativi ai Soci nuovi.
L'Intermediario dovrà far pervenire al Contraente i certificati di assicurazione e relativi allegati, compresa la "Dichiarazione del Socio" predisposta dal Contraente, entro 8 giorni dalla data di spedizione del mod. A/500 (elenco certificati) nel quale sono indicati.
I certificati di assicurazione, convalidati dal Contraente, entro 15 giorni dal loro ricevimento, saranno ritirati dall'Intermediario a sue spese.
Il Contraente provvederà tempestivamente, e comunque entro e non oltre 15 giorni dalla consegna dei certificati agli uffici del Contraente, ad informare per iscritto la Società e l'Intermediario della mancata convalida dei certificati di assicurazione.
La copia del certificato di assicurazione di competenza del Socio verrà restituita all'Assicurato, a cura dell'Intermediario, entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di sottoscrizione del certificato stesso.
Prima del pagamento dei premi da parte del Contraente, come previsto al successivo punto 11, la Società emetterà le polizze riepilogative dei certificati assunti e le trasmetterà al Contraente stesso per la sottoscrizione.

2.F) COMPUTO E PAGAMENTO DEI PREMI

Il premio sarà calcolato in base ai valori assicurati, ai tassi, e alle riduzioni secondo le garanzie prestate. Prima dell'emissione delle Polizze riepilogative dei certificati emessi a favore dei Soci del Contraente, quest'ultimo e Zurich verificheranno congiuntamente i dati procedendo alla relativa quadratura.
Zurich prende atto dell'impegno del Contraente a versare sul c/c che sarà comunicato nelle Lettere di richiesta premi**,** l'importo del premio calcolato come sopra detto.
Accertato l'avvenuto pagamento dell'intero premio, Zurich rilascerà quietanza di pagamento alla quale allegherà dettaglio per Socio e relativo premio.
I premi per tutti i prodotti saranno versati dal Contraente con valuta fissa per Zurich il **25/11/2026.**

2.G) PAGAMENTO DEGLI INDENNIZZI

Prima di provvedere al pagamento degli indennizzi, il Contraente e Zurich verificheranno congiuntamente gli importi degli indennizzi stessi procedendo alla relativa quadratura.
Zurich provvederà al pagamento degli indennizzi direttamente ai Soci aventi diritto a partire dal **14/12/2026** ed entro il 31 dicembre 2026.
Il pagamento degli indennizzi non avrà comunque corso se non dopo l'avvenuto incasso del premio dovuto nella sua totalità, dal Contraente. Nel caso di ritardi o insolvenze il pagamento degli indennizzi resterà sospeso fino al regolare introito del premio anzidetto.

2.H) INSOLVENZA DEI SOCI

Il Contraente segnala entro il **04 Dicembre 2026** eventuali insolvenze nel pagamento di premi e quote associative da parte dei propri Soci.
In tal caso, in presenza di consenso espresso dal Socio, tramite dichiarazione scritta, Zurich depositerà direttamente al Contraente, a nome del Socio moroso e con pieno effetto liberatorio, l'importo dell'indennizzo del Socio moroso.

Qualora il Socio, pur sollecitato dal Contraente a manifestare o meno il consenso, non dichiari la propria volontà, e sempreché tale circostanza sia documentata dal Contraente medesimo, Zurich si impegna a riconoscere il Contraente stesso beneficiario dell'indennizzo, depositando presso il Contraente stesso, con pieno effetto liberatorio, l'importo dell'intero indennizzo.
Il Contraente, una volta ricevuto da parte di Zurich l'importo dell'indennizzo, tratterrà l'ammontare delle quote assicurative ed associative dovute dal Socio moroso, fino alla concorrenza del debito, rilasciando quietanza liberatoria.
Eventuali importi residui a credito del Socio, saranno accreditati allo stesso Socio direttamente dal Contraente.
Ai fini della dichiarazione di consenso da parte del Socio, viene ritenuta valida la clausola di morosità contenuta nel documento predisposto dal Contraente e sottoscritto dal Socio stesso in occasione della stipula del certificato di assicurazione.
Le cessioni di credito non sono concedibili salvo accordi, intervenuti di volta in volta, direttamente con Zurich.
In ogni caso, le singole cessioni di credito dovranno essere richieste tassativamente entro il **20 Novembre 2026.**
Zurich non garantirà l'accoglimento delle eventuali richieste inerenti cessione di credito e/o blocco di risarcimenti di Soci morosi pervenute dopo le date sopra indicate e non potrà essere ritenuta responsabile qualora eventuali risarcimenti sottoposti a cessione di credito e/o blocco da parte del Contraente dovessero essere erogati al Socio assicurato in conseguenza dei suddetti ritardi.

*Clausola morosità:

IL SOTTOSCRITTO AUTORIZZA

· ***In caso di mancato o ritardato versamento dei contributi associativi legittimamente richiesti dal Condifesa ……..., la Compagnia assicuratrice a versare, ai sensi dell'art.1891 c.c., l'eventuale indennizzo a Condifesa …….. (al quale pertanto, a tale scopo, viene espressamente attribuito il diritto di esercitare i diritti derivanti dal contratto di assicurazione); il Condifesa …….. rilascerà quietanza liberatoria alla Compagnia, dandone tempestiva comunicazione al socio, cui verserà la parte di indennizzo eventualmente eccedente il debito consortile, avuto anche riguardo alla restituzione delle anticipazioni dei contributi;***

·***Condifesa ……..., che viene quindi a ciò espressamente delegato, ad incassare, qualora previsto dalle disposizioni vigenti, per suo nome e per suo conto i contributi pubblici erogati dall'Autorità competente, in caso di anticipo dei medesimi da parte del Condifesa stesso.***

2.I) DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Eventuali deduzioni effettuate dai Periti dovranno essere espresse nello spazio all'uopo destinato nel bollettino di campagna, con la causale e indicando poi il valore residuo.
I controlli preliminari e quelli in corso di rilevazione effettuati dai Periti possono mettere in evidenza irregolarità per le quali devono essere inserite nel bollettino osservazioni e riserve.

2.L) APPLICAZIONE REGOLAMENTO IVASS N° 41/2018 - DICHIARAZIONE DEL CONTRAENTE
Il Contraente dichiara di aver ricevuto dalla Società prima della sottoscrizione della presente Convenzione le Condizioni di assicurazione, Set Informativo, che verranno consegnate a tutti i Soci Assicurati prima della sottoscrizione dei certificati direttamente o anche tramite gli Intermediari di Zurich.

2.M) PERITI RESPONSABILI DELL'ORGANIZZAZIONE PERITALE
I Periti Responsabili dell'Organizzazione peritale sono:
Colture arboree: Dott. Spagna Vito, Via Bologna, 1109 – 44040 Montalbano FE - 3356321619
Colture Erbacee: Dott. Marco Suardi, Viale dello Sport, 29 – 26029 Soncino CR - 3356833694
Tutte le colture in Veneto e Friuli: Dott. Lauro Ballani, Via Fantati, 1110 – 45038 Polesella RO - 3487849822.

2.O) TERZI PERITI
Ai sensi dell'Art. 11 delle Condizioni Generali Perizia d'appello, comma 3), il terzo Perito sarà scelto tra i sottoelencati nominativi:
Sergio Lombardelli
Aroldo Meglioli
Ivan Righi
Piero Actis
Luca Bellingacci
Tommaso Brandoni
Giovanni Follador
Gianfranco Rancati
Claudio Ruspi

2.P) DATI AGROMETEOROLOGICI
In caso di sinistro, per la verifica dell'effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati metereologici utilizzati nella definizione convenzionale degli eventi in garanzia si farà riferimento ai dati ufficiali forniti da Enti pubblici preposti istituzionalmente alla rilevazione di detti dati, e relativi all'area agricola di estensione non superiore a 20 kmq, su cui insiste l'appezzamento danneggiato, anche se ottenuti per interpolazione. Sono riconosciuti i dati forniti dalla Società Privata Radar Meteo. L'assenza di stazioni meteo nell'ambito territoriale sopra previsto, e/o di dati ufficiali forniti da Enti o Istituti preposti non pregiudicano l'eventuale liquidazione del danno.

2.Q) VALIDITA' TERRITORIALE
Le Condizioni Normative Generali, Speciali e tariffarie, sono valide per le Province di riferimento diretto del Contraente, firmatario della presente Convenzione. In merito a certificati con Contraenza il suddetto Contraente, ma relativi ad appezzamenti ubicati in Province diverse da quelle di riferimento, le Condizioni Normative Generali, Speciali e tariffarie sono quelle concordate con l'Organismo Collettivo di difesa locale. Qualora detto Organismo Collettivo locale non ci fosse o non fosse oggetto di Convenzione con Zurich, le Condizioni Normative Generali, Speciali e Tariffarie verranno fornite da Zurich.

Contraente

ZURICH INSURANCE EUROPE AG
Rappresentanza Generale per l'Italia

Milano, 16 marzo 2026

Allegati:
ALLEGATO 1 – SET INFORMATIVO RISCHI AGEVOLATI
ALLEGATO 2 – TARIFFE
ALLEGATO 3 – FRANCHIGIE MINIME
ALLEGATO 4 – PREZZI
ALLEGATO 5 – MODELLO PRIVACY

Zurich Insurance Europe AG
Sede a Francoforte sul Meno, Platz der Einheit 2, 60327 Frankfurt, Germania
Registro del Tribunale di Francoforte HRB 133359 - Sottoposta alla vigilanza di Ba- Fin, Autorità Federale di Supervisione dei Servizi Finanziari
Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano Telefono +39.0259661 - Fax +39.0259662603
Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08 al n. I.00066
C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968
Indirizzo PEC: zurich.insurance.europe@pec.zurich.it - www.zurich.it